

CALENDARIO VENATORIO 2012 - 2013

L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue:

Apertura generale della caccia il 16 settembre 2012.

Chiusura della caccia vagante il 31 dicembre 2012, eccezion fatta per il prelievo selettivo degli ungulati, la caccia alla beccaccia, la caccia nelle Aziende agri-turistico-venatorie e la caccia alla volpe in battuta o nel corso del prelievo selettivo degli ungulati.

Tutto il territorio della provincia di Belluno è soggetto all'esercizio della caccia in forma programmata.

Le Aziende faunistico venatorie "monte Pelsa" e "Valparola" e l'Azienda Agri-turistico venatoria "Bosco delle Castagne" sono soggette a gestione venatoria privata.

SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Preapertura.

Esclusivamente da **appostamento fisso** nelle giornate **1, 2, 8, 9 e 15 settembre 2012** è consentito il prelievo di :

MERLO (*Turdus merula*)

TORTORA (*Streptopelia turtur*)

GAZZA (*Pica pica*)

GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)

CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus corone cornix*)

CORNACCHIA NERA (*Corvus corone corone*)

Esclusivamente da **appostamento fisso** nelle giornate **1 e 2 settembre 2012** è consentito il prelievo del:

COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)

Apertura generale

a) dal 16 settembre 2012 al 31 ottobre 2012:

COMBATTENTE (*Philomachus pugnax*)

b) dal 16 settembre 2012 al 29 novembre 2012

CONIGLIO SELVATICO (*Oryctolagus cuniculus*)

LEPRE COMUNE (*Lepus europaeus*)

TORTORA (*Streptopelia turtur*)

c) dal 16 settembre 2012 al 15 dicembre 2012

MERLO (*Turdus merula*)

d) dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012

ALLODOLA (*Alauda arvensis*)

ALZAVOLA (*Anas crecca*)

BECCACCINO (*Gallinago gallinago*)

CANAPIGLIA (*Anas strepera*)

CODONE (*Anas acuta*)

FAGIANO (*Phasianus colchicus*)

FISCHIONE (*Anas penelope*)
FOLAGA (*Fulica atra*)
FRULLINO (*Lymnocyptes minimus*)
GALLINELLA D'ACQUA (*Gallinula chloropus*)
GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*)
MARZAIOLA (*Anas querquedula*)
MESTOLONE (*Anas clypeata*)
MORETTA (*Aythya fuligula*)
MORIGLIONE (*Aythya ferina*)
PAVONCELLA (*Vanellus vanellus*)
PORCIGLIONE (*Rallus aquaticus*)
QUAGLIA (*Coturnix coturnix*)
STARNA (*Perdix perdix*)

e) dal 16 settembre 2012 al 14 gennaio 2013

GAZZA (*Pica pica*)
GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)
CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus corone cornix*)

CORNACCHIA NERA (*Corvus corone corone*)

f) dal 16 settembre 2012 al 19 gennaio 2013

TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*)
BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

g) dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013

CESENA (*Turdus pilaris*)
TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*)
VOLPE (*Vulpes vulpes*)

h) dal 24 settembre 2012 al 23 dicembre 2012 e dal 31 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013

COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)

i) dal 1 ottobre 2012 al 29 novembre 2012:

COTURNICE (*Alectoris graeca*)
FAGIANO DI MONTE maschio (*Tetrao tetrix*)
LEPRE BIANCA (*Lepus timidus*)
PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)

h)

CAPRIOLO maschio:	dal 02.09.2012 al 01.11.2012
CAPRIOLO femmine e piccoli:	dal 02.09.2012 al 31.01.2013

CERVO fusone, femmine e piccoli :	dal 02.09.2012 al 16.09.2012 e dal 14.10.2012 al 31.01.2013
CERVO palcuto :	dal 14.10.2012 al 31.01.2013

CAMOSCIO maschio, femmine, piccoli e yearlings:	dal 02.09.2012 al 15.12.2012
---	-------------------------------------

MUFLONE maschio, femmine e piccoli:	dal 02.09.2012 al 10.02.2013
-------------------------------------	-------------------------------------

Il prelievo selettivo degli ungulati, regolamentato dalla DGR n. 559 del 03.04.2012, può essere effettuata per cinque giorni alla settimana, fatti salvi i giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì.

Dal 2 gennaio 2013 l'abbattimento della cornacchia nera e grigia, della ghiandaia e gazza, del tordo sassello, del tordo bottaccio, della cesena, del colombaccio è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo preventivamente denunciato per iscritto al presidente di riserva con indicazione, su cartografia 1: 25.000, della località prescelta.

Dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2013, la Giunta provinciale, al fine di tutelare il patrimonio faunistico, i ripopolamenti e gli animali da cortile, può concedere l'autorizzazione per battute alla volpe in forma vagante e con l'ausilio dei cani ad agenti venatori dipendenti e/o a cacciatori autorizzati, con le modalità contenute nell'atto autorizzativo.

Fino al 31 gennaio 2013 è altresì consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento nelle Aziende agri-turistico-venatorie.

L'orario della giornata venatoria è così determinato:

		<i>Inizio</i>	<i>Termine</i>
Settembre 2012	dal 1 al 15	5.45 ora legale	19.30 ora legale
	dal 16 al 30	6.00 ora legale	19.15 ora legale
Ottobre 2012	dal 1° al 15	6.15 ora legale	18.45 ora legale
	dal 17 al 27	6.30 ora legale	18.15 ora legale
	dal 28 al 31	5.45 ora solare	17.00 ora solare
Novembre 2012	dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45 ora solare
	dal 17 al 29	6.15 ora solare	16.30 ora solare
Dicembre 2012	dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30 ora solare
	dal 16 al 31	6.45 ora solare	16.30 ora solare
Gennaio 2013	dal 2 al 14	6.45 ora solare	16.45 ora solare
	dal 16 al 31	6.45 ora solare	17.00 ora solare
Febbraio 2013	dal 2 al 10	6.45 ora solare	17.00 ora solare

Il prelievo selettivo degli ungulati è consentito fino ad un'ora dopo l'orario serale sopra indicato. L'inizio della caccia alla beccaccia e ai tetraonidi è posticipato di un'ora rispetto all'orario sopra indicato.

CARNIERI

Sono consentiti i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri di cui non più di 1 capo di maschio di ungulato, 1 di lepre bianca, 1 di lepre comune, 1 di coturnice, 1 di fagiano di monte maschio e 1 di pernice bianca ; per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 29 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;

con un massimo stagionale di 35 capi di cui non più di 2 capi di fagiano di monte maschio, 2 di

pernice bianca, 2 di lepre bianca, 2 di capriolo maschio, 2 di cervo maschio di cui 1 solo palcuto, 1 di camoscio maschio, 1 di muflone maschio, 1 di coturnice e 5 di lepre comune;

b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri di cui non più di 20 allodole, 3 beccacce, 10 canapiglie, 5 codoni, 5 combattenti, 5 morette e 10 quaglie, per l'allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre, con un massimo stagionale di 425 capi di cui non più di 100 tortore, 100 allodole, 20 beccacce, 50 canapiglie, 50 codoni, 15 combattenti, 15 morette e 50 quaglie.

Nelle Aziende agri-turistico venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria, sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie quaglia, fagiano, lepre e starna, senza limitazioni di carniere.

Nelle giornate di preapertura (1, 2, 8, 9 e 15 settembre 2012) il carniere giornaliero massimo del merlo è di 5 capi e della tortora è di 10 capi.

Nelle giornate di preapertura (1 e 2 settembre 2012) il carniere giornaliero massimo del colombaccio è di 10 capi.

E' CONSENTITO

a) Fatto salvo il posticipo dell'attività al 1° settembre previsto per i siti della rete Natura 2000 codice IT3230003-05-06-17-22-25-26-27-31-35-43-60-63-78-80-81-84-85-86-87-89 IT3240003-24, allenare ed addestrare i cani da caccia nel territorio delle rispettive riserve, limitatamente ai soci o a persone autorizzate dal presidente, dal 19 agosto al 9 settembre 2012, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio;

b) l'accesso all'appostamento temporaneo dal 2 gennaio 2013 e comunque con terreno coperto di neve, esclusivamente con fucile scarico ed in custodia.

E' VIETATO

a) esercitare la caccia nelle oasi di rifugio, riproduzione e sosta, così come individuate dal Piano faunistico venatorio provinciale ed in tutte le aree in cui comunque non è consentita l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve, fatta eccezione per la caccia nelle Aziende agri-turistico venatorie, per il prelievo selettivo degli ungulati, per la caccia alla volpe, al fagiano di monte maschio, alla pernice bianca, alla lepre bianca e, fuori dai siti della Rete Natura 2000, per la caccia da appostamento fisso e per la caccia da appostamento temporaneo, preventivamente denunciato per iscritto al presidente di riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta, esclusivamente a cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e colombaccio;

c) praticare la caccia nei terreni in attività di coltivazione, quando ciò possa apportare danno effettivo alle colture;

d) l'uso del cane segugio dal 1° dicembre, ad eccezione che in battute alla volpe debitamente autorizzate dalla Provincia;

e) l'uso di munizione intera per la caccia ai tetraonidi, alla lepre comune e alla lepre bianca;

c) il porto e l'uso del fucile con canna rigata a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo munizionamento sia limitato a due colpi totali. Il divieto non vige nel corso delle operazioni di recupero degli ungulati feriti ai sensi dell'art. 8 del regolamento provinciale per la disciplina della caccia

E' FATTO OBBLIGO

- di utilizzare esclusivamente munizioni con piombo nichelato nei siti della rete Natura 2000

codice IT3230032 lago di Busche, 88 fiume Piave Maserot Pederobba, 44 fontane di Nogarè, 45 torbiera di Antole;

SI AUSPICA

- l'utilizzo di munizioni atossiche nel prelievo selettivo degli ungulati al fine di giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo

INDIRIZZI GESTIONALI

il prelievo del cervo maschio deve essere effettuato secondo gli indirizzi stabiliti dal Disciplinare tecnico approvato ai sensi dell'art. 4 del regolamento provinciale per la disciplina della caccia - parte tecnica

NORME TECNICHE

La Riserva può apportare ulteriori restrizioni all'esercizio venatorio nell'ambito dei propri territori - Art. 2 R.P. -. Le disposizioni e le restrizioni inerenti soltanto al calendario venatorio e le eventuali riduzioni, proporzionali tra i sessi, al piano di abbattimento, devono obbligatoriamente pervenire all'Amministrazione provinciale, sul modello appositamente predisposto, **entro e non oltre mercoledì 22 agosto 2012**

Dopo il 22 agosto non verrà accolta restrizione alcuna, né riduzione dei piani di abbattimento.

In caso di silenzio dell'Amministrazione oltre sette giorni da tale termine, le restrizioni si intendono approvate.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al Calendario venatorio regionale.